

**Le tante “età pensionabili” dei medici dipendenti-dirigenti  
(a normativa vigente secondo il testo originario del dl 90/2014)**

Considerando anche il decreto in esame, congiuntamente alle norme della legge Fornero sulla previdenza (L. 214/2011), all'ancora operante art. 72, c.11, della legge Brunetta 133/2008 ed alle disposizioni della recente Circolare 4/2014 del Ministro Madia della Fp, si ricava il seguente quadro complessivo delle “età pensionabili” dei medici dipendenti.

1. Ai sensi della Circolare 2/2012 della Fp (interpretativa-applicativa della riforma Fornero), i dipendenti che hanno maturato i requisiti per il pensionamento entro il 31/12/2011, rimangono soggetti al regime previdenziale previgente per l'accesso e la decorrenza della pensione (cioè quota 96 o 40 anni di contribuzione utile per la pensione di anzianità, oppure 65 anni di età per la pensione di vecchiaia, più le finestre di 12 mesi).

Pertanto, ai sensi della stessa Circolare, le amministrazioni dei dipendenti in questione proseguono il rapporto di lavoro o di impiego sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto a pensione. Inoltre l'età ordinamentale (che per i medici dipendenti rimane, in via ordinaria, ai 65 anni) costituisce il limite non superabile (se non per il trattenimento e la finestra) in presenza del quale “l'amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego”. Non mi risulta che tutte le ASL abbiano seguito fedelmente le disposizioni della Circolare richiamata, nonostante fosse loro dovere farlo, con riferimento ai Colleghi con i requisiti anzidetti.

2. Per chi matura il diritto a pensione dall'1/01/2012 in poi, valgono naturalmente le nuove disposizioni della legge Fornero, sia per le pensioni anticipate (che hanno sostituito le vecchie pensioni di anzianità), sia per le pensioni di vecchiaia (che scattano, nel 2014 e 2015, al limite di 66 anni e 3 mesi, per poi crescere in rapporto all'incremento della aspettativa di vita).

Già prima della riforma Fornero, era possibile per le amministrazioni (art. 72, c.11, legge 133/2008) “risolvere il rapporto di lavoro con preavviso di sei mesi, nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente”, disposizione che in origine non valeva per i medici dipendenti responsabili di struttura complessa.

Dopo la riforma Fornero, dall'1/01/2012, il concetto anzidetto della “massima anzianità contributiva” è stato “attualizzato agli anni di anzianità contributiva necessari per la pensione anticipata” (cioè, nel 2014 e 2015, 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne, in presenza di 62 anni di età), tutto ciò sempre ai sensi della Circolare della Fp n. 2/2012.

Per contro, si poteva richiedere il trattenimento in servizio per il massimo di un biennio oltre l'età pensionabile ordinamentale, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 503/1992, ma ciò (legge 148/2011; Circolari Fp n. 10/2008 e 2/2012) “non costituisce più un diritto potestativo in capo all'interessato, ma un diritto condizionato la cui soddisfazione dipende dalle valutazioni che l'amministrazione compie in ordine all'organizzazione, al fabbisogno di personale e alla disponibilità finanziaria”.

Infine, ai sensi dell'art. 22 della legge 183/2010 si poteva (e si può ancora?) chiedere il trattenimento in servizio oltre i limiti ordinamentali di cui all'art. 15-nonies, c.1, del D.Lgs. 502/1992 (65 anni), fino “al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo”. Disposizione, questa, che ha avuto peraltro limitata attuazione.

Ora, il decreto legge 24/06/2014, n. 90 (operativo dal 25/06), in tema di “disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni” abroga l'art. 16 del D.Lgs. 503/1992, e tutti i trattenimenti in servizio in essere al 25/06/2014 “sono fatti salvi fino al 31/10/2014 o fino alla loro scadenza, se prevista in data anteriore”. Peraltro “i trattenimenti in servizio non ancora efficaci al 25/06/2014 sono revocati”.

Resta il dubbio se tra i trattenimenti in servizio non derivanti direttamente dall'applicazione dell'art. 16 del D.Lgs. 503/1992 (ora abrogato), e pur non essendo esplicitamente abrogato l'art. 22 della legge 183/2010, il legislatore abbia voluto comprendere anche la deroga, su istanza dell'interessato, all'età pensionabile ordinaria ed ordinamentale (65 anni) per raggiungere i 40 anni di servizio effettivo, istanza e deroga, ove accettate, che comportano comunque una delibera di trattenimento in servizio. Se rimarrà operativo l'art. 22 anzidetto, avremo una ulteriore “età pensionabile”, per limitato numero di Colleghi, che potrebbe sfiorare i 70 anni.

Quindi, d'ora innanzi, non si potrà più usufruire dell'istituto del trattenimento in servizio oltre i

limiti di età (limiti fissati dalla legge Fornero, per gli anni 2014 e 2015, ai 66 anni e 3 mesi per uomini e donne, salvo i successivi incrementi legati alla più lunga aspettativa di vita).

Per contro, le amministrazioni potranno, d'ora innanzi, procedere sempre alla risoluzione unilaterale ed anticipata del rapporto di lavoro dei propri dipendenti per collocarli in quiescenza con preavviso di 6 mesi (art. 72, c.11, legge 133/2008), con la novità che tale disposizione vale ora anche per i “dirigenti medici responsabili di struttura complessa”, purché tutti i Colleghi anzidetti abbiano almeno raggiunto, nel 2014 e 2015, il requisito dell'anzianità contributiva di 42 anni e 6 mesi (per gli uomini) e 41 anni e 6 mesi (per le donne), congiuntamente all'età anagrafica di 62 anni almeno.

Tutto quanto sopra vale solo se il decreto legge 90/2014 sarà convertito in legge nel testo originario, mentre se sarà modificato varranno le modifiche apportate. Nel caso invece che il decreto non sia convertito in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione in G.U. (cosa che ritengo improbabile), le sue disposizioni cesseranno di avere effetto fin dalla data della sua entrata in vigore (25/06/2014).

Secondo il ddl di riforma della Pa (approvato dal Consiglio dei Ministri insieme al decreto legge 90/2014), quindi previsioni non ancora operative, le disposizioni di cui all'art. 72, c.11, della legge 133/2008 si applicano fino al 31/12/2018.

3. Una specifica e nuova “età pensionabile” è prevista dalla Circolare del Ministro per la Funzione pubblica n. 4/2014 (diramata il 28/04). Secondo la Circolare anzidetta, tutte le amministrazioni pubbliche che abbiano verificato il soprannumero complessivo di personale, ovvero la eccedenza in singole qualifiche o aree, e che quindi abbiano dichiarato la condizione di “esubero”, possono collocare in pensione (cosiddetti “prepensionamenti”) chi sia in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti prima della riforma Fornero e certificati dall' ente previdenziale, o che i requisiti li raggiungano comunque entro il 31/12/2016, vale a dire quota 97, o 40 anni contributivi utili, o 65 anni di età, più finestre.

Occorre tuttavia precisare: che non si tratta di un diritto soggettivo del lavoratore, ma di una scelta operata dall'amministrazione nel contesto dei piani di razionalizzazione degli assetti organizzativi; che le amministrazioni che dichiarano eccedenza di personale non possono ripristinare i posti soppressi in pianta organica; i prepensionamenti non possono “essere conteggiati nell'immediato come risparmi utili al fine del calcolo del budget da destinare a nuove assunzioni”; non sono consentite assunzioni di vincitori di concorso, né di idonei, finché non sia riassorbito il personale eccedentario nelle aree/categorie in cui si è verificato il fenomeno.

Questo è quanto oggi previsto dalle disposizioni vigenti in materia previdenziale ma, come insegna l'esperienza dell'ultimo ventennio, non c'è nulla di più mobile ed incerto della normativa previdenziale, in Italia.

Dott. Carlo Sizia